



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

AVVISO PUBBLICO

per il finanziamento, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, nei territori dove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 33 del decreto-legge n. 60 del 2024.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2024, con numero 1457, recante «*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2025, con il quale Luigi Sbarra è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, concernente la delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Sbarra;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2025, recante «*Integrazione delle deleghe già conferite al Sottosegretario di Stato sig. Luigi Sbarra*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e, in particolare, l'art. 12, ai sensi del quale «*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*»;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «*Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese*» e, in particolare, l'art. 36, comma 4, ai sensi del quale «*I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi*»;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (in avanti "FSC"), sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese e, al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, in particolare, gli artt. 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo ("Do No Significant Harm" - DNSH);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», e, in particolare, l'art. 1, comma 178, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, il quale prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

VISTA, altresì, la lettera a) del predetto art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, che prevede che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata, tra l'altro, per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità;

VISTA, altresì, la lettera f) del menzionato art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle iniziative e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla lettera a) del medesimo comma;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, l'art. 9, che istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

VISTO l'art. 10, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 124 del 2023, che dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Struttura di missione denominata «*Struttura di missione ZES*»;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

VISTO, in particolare, l'art. 33, comma 1, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024, il quale prevede che «*Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:*

- a) *nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;*
- b) *all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti»;*

VISTO, altresì, il successivo comma 3 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 60 del 2024, ai sensi del quale «*Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità»;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2023, con numero 3066, recante l'istituzione della Struttura di missione ZES, in attuazione delle previsioni di cui al menzionato art. 10 del decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 2024, con numero 91;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 2024, con numero 3190, recante la «*Approvazione del Piano strategico della ZES unica*», previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

VISTA, altresì, la delibera CIPESS n. 81 del 29 novembre 2024, recante «*FSC 2021-2027. Assegnazione di risorse per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024*», con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'importo di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, nei territori dove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 33 del decreto-legge n. 60 del 2024;

ATTESO che la citata delibera CIPESS n. 81 del 2024 individua la Struttura di missione ZES quale amministrazione responsabile della misura;

ATTESO che, secondo quanto previsto dalla predetta delibera CIPESS n. 81 del 2024, «*Gli investimenti sono individuati con apposita procedura di selezione sotto la responsabilità della struttura di missione ZES unica, in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'art. 11 del decreto legge n. 124 del 2023*»;

CONSIDERATO che l'obiettivo della misura in oggetto è quello di sostenere lo sviluppo, la crescita economica, la competitività territoriale e l'attrazione di nuovi investimenti nell'ambito della ZES unica, rafforzando, in particolare, gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture capaci di supportare i nuovi insediamenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 2024, con numero 2228, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della "Struttura di missione ZES" all'avv. Giuseppe Romano;

VISTO il decreto del Coordinatore della Struttura di missione ZES n. 5 del 28 gennaio 2026, con cui il dott. Lorenzo Armentano, Coordinatore dell'Ufficio I - *Programmazione, comunicazione e attrattività degli investimenti nell'ambito della ZES unica*, è stato individuato quale Responsabile della misura di cui alla delibera CIPESS n. 81 del 29 novembre 2024;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione degli investimenti di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024, ammessi a finanziamento mediante una procedura di selezione pubblica;

Articolo 1 **(Allegati)**

1. Le premesse e i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

- **Allegato «A»:** *Format* di domanda di partecipazione e auto-dichiarazione sul possesso dei requisiti e sul rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento;
- **Allegato «B»:** *Format* di proposta progettuale;
- **Allegato «C»:** Dichiarazione DNSH;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

- **Allegato «D»:** *Format* Relazione tecnico-estimativa spese asseverata;
- **Allegato «E»:** Tabella riepilogativa proposte progettuali;
- **Allegato «F»:** *Format* di Convenzione.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) **«Fondo per lo sviluppo e la coesione»** o **«FSC»**: lo strumento finanziario attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del TFUE;
- b) **«Beneficiari»**: enti ammessi al finanziamento a seguito della presente procedura, ricadenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7 del presente Avviso;
- c) **«Investimenti»** o **«Interventi finanziabili»**: investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, nei territori dove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali, come individuati dal successivo articolo 8 del presente Avviso;
- d) **«Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»** o **«CIPESS»**: il Comitato istituito dall'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (già CIPE), il quale svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;
- e) **«Struttura di missione ZES»** o **«Struttura di missione»**: la struttura, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di ZES, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 3 (Finalità dell'Avviso e ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso definisce i termini e le modalità di presentazione da parte dei soggetti destinatari, di cui al successivo articolo 7, delle domande di finanziamento finalizzato, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024 e in combinato disposto con l'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, alla realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, nelle aree industriali, produttive e artigianali di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), del menzionato decreto-legge n. 60 del 2024.
2. In particolare, la misura mira a sostenere lo sviluppo, la crescita economica, la competitività territoriale e l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree ricadenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

Puglia, Sardegna e Sicilia, rafforzando gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture fisiche e servizi pubblici efficienti, tali da creare un contesto idoneo all'insediamento di nuove attività imprenditoriali.

3. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Struttura di missione ZES è individuata quale amministrazione responsabile della misura.

Articolo 4 **(Dotazione finanziaria)**

1. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 300.000.000,00 (trecento milioni), a valere sulle risorse FSC 2021-2027, con imputazione sul bilancio dello Stato secondo la ripartizione annuale stabilita dalla delibera CIPESS n. 81 del 2024.
2. La dotazione finanziaria complessiva è ripartita, al netto del 5 per cento destinato a spese di gestione e di assistenza tecnica a specifico supporto della misura, sulla base di un indice composito che tiene conto della percentuale di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, sulla base degli Accordi per la coesione sottoscritti con le regioni di cui al precedente articolo 3, comma 2, dell'indice *EU Regional Competitiveness Index* (2022) elaborato dalla Commissione europea e della popolazione regionale, come segue:

Tab.1

Molise	Puglia	Campania	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
€ 21.636.696,81	€49.505.388,58	€65.032.797,33	€24.520.273,89	€34.043.472,34	€57.343.126,67	€32.918.244,38

3. Qualora le domande ammesse e finanziabili siano insufficienti ad esaurire le risorse destinate ad una delle regioni di cui al precedente comma 2, le risorse eccedenti saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria delle restanti regioni, in coerenza con il criterio di ripartizione di cui al citato comma 2.

Articolo 5 **(Entità del finanziamento)**

1. Il contributo si considera concesso dal momento di adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento.
2. Il soggetto proponente ha facoltà di integrare l'entità del contributo con risorse aggiuntive proprie, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della proposta progettuale oggetto della domanda di cui al presente Avviso.

Articolo 6 **(Divieto di doppio finanziamento)**

1. Nel rispetto del principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea e valido, quale regola generale, anche per l'ordinamento interno, i progetti di investimento di cui al presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

Avviso non possono prevedere forme di duplicazione del finanziamento degli stessi costi, non risultando ammesse deroghe al divieto di doppio finanziamento.

Articolo 7 ***(Soggetti destinatari)***

1. Il finanziamento per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, potrà essere erogato, fatte salve le ipotesi di esclusione previste dalle norme di legge, in favore degli enti individuati in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 33, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 60 del 2024 nonché dalla delibera CIPESS n. 81 del 29 novembre 2024, ricadenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di area PIP (Piano per insediamenti produttivi), ai sensi della normativa vigente;
 - b) Consorzi per le aree di sviluppo industriale, di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Articolo 8 ***(Interventi finanziabili)***

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, nei territori dove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024 e secondo quanto stabilito dalla delibera CIPESS n. 81 del 2024. I progetti a corredo delle domande di finanziamento dovranno assicurare la rispondenza alle caratteristiche minime di cui alla citata delibera CIPESS, del principio del DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché dei generali principi di efficacia e coerenza strategica degli interventi.
2. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità degli interventi, è necessario che:
 - a) l'ente abbia approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo del quadro economico, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativi allegati, o un livello di progettazione superiore, redatti secondo norme e prezzi vigenti alla data di presentazione della domanda;
 - b) l'ente abbia verificato il progetto ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativi allegati.
3. Gli interventi dovranno essere già identificati, all'atto della domanda, da un Codice Unico di Progetto (CUP).

Articolo 9 ***(Modalità e tempi di realizzazione degli interventi)***

1. Gli interventi dovranno essere realizzati da parte dei beneficiari di cui al presente Avviso tramite procedure volte all'affidamento di contratti di appalto, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

2. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro e non oltre il 31 dicembre 2028, salvo eventuali proroghe come previste nell'atto convenzionale e, in ogni caso, in coerenza con i termini previsti dalla programmazione FSC 2021-2027.

Articolo 10 **(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

a) *Investimenti infrastrutturali:*

- esclusivamente le opere strettamente connesse e funzionali alla realizzazione/miglioramento dell'infrastruttura oggetto della proposta progettuale, quali, a titolo esemplificativo:
 - spese per impianti specifici, macchinari e attrezzature;
 - spese per infrastrutture relative alla viabilità;
 - spese per fabbricati, opere murarie, lavori edili e impianti civili;
 - spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'investimento;

b) *Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio):*

- le spese tecniche per la progettazione di cui al successivo comma 2, per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo, previa certificazione comunale, nei limiti massimi di legge;

c) *Costi del personale:*

- gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nei limiti massimi ivi stabiliti e per le attività effettivamente svolte, afferenti esclusivamente alla progettualità finanziata e non rientranti nelle attività affidate all'esterno.

2. Al fine di agevolare i soggetti beneficiari nella predisposizione di elaborati tecnici adeguati al livello progettuale presentato a corredo della candidatura e conformi alle previsioni dell'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023, verranno riconosciute anche le spese per i servizi di progettazione, purché sostenute dopo la pubblicazione del presente Avviso e comprovate da regolare documentazione amministrativa e contabile.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese dovranno essere:

- a) effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- c) sostenute a seguito dell'ammissione al finanziamento, fatta eccezione per le spese per i servizi di progettazione di cui al precedente comma 2;
- d) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento oggetto di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

Articolo 11

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini della partecipazione all'Avviso, la domanda di partecipazione, da predisporre secondo il *format* allegato *sub A*, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata alla Struttura di missione ZES, **a pena di irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2026 ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 maggio 2026** esclusivamente per via telematica, tramite l'apposita piattaforma informatica reperibile all'indirizzo www.avvisibandi.strutturazes.gov.it, compilando la modulistica ivi disponibile.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
3. La domanda di partecipazione, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere corredata da:
 - a) provvedimento deliberativo dell'ente richiedente avente ad oggetto la manifestazione di volontà di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente Avviso;
 - b) proposta progettuale redatta secondo il modello allegato *sub B* al presente Avviso, contenente una relazione descrittiva e tecnico/specialistica del progetto;
 - c) progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo del quadro economico, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, o di livello di progettazione superiore, redatti secondo norme e prezziari vigenti alla data di presentazione della domanda;
 - d) la relazione tecnico-estimativa delle spese asseverata secondo il modello allegato *sub D* al presente Avviso;
 - e) verbale di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativi allegati;
 - f) provvedimento amministrativo dell'ente richiedente di approvazione del progetto;
 - g) piano finanziario pluriennale e cronoprogramma di spesa, con il dettaglio delle date di previsione di inizio e fine lavori e la ripartizione della spesa, per competenza e per cassa, sui relativi esercizi finanziari;
 - h) la documentazione tecnica a supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle spese ammissibili incluse nel progetto;
 - i) auto-dichiarazione circa il rispetto del principio DNSH, secondo il modello allegato *sub C* al presente Avviso;
 - j) indicazione del CUP.
4. È obbligatoria, a pena di inammissibilità, l'indicazione nella domanda di un unico indirizzo PEC presso il quale è eletto il domicilio ai fini delle comunicazioni di cui al presente Avviso.
5. A seguito dell'invio di tutti i dati obbligatori richiesti durante la compilazione telematica, le domande di partecipazione verranno automaticamente generate ed acquisite dal sistema informatico della Struttura che attribuirà, a ciascuna di esse, un univoco codice identificativo. Il sistema telematico invierà automaticamente, all'indirizzo PEC dell'ente proponente, una comunicazione contenente la conferma dell'invio della domanda,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

il suo codice identificativo e la data e l'orario di invio. Tali dati sono quelli validi per il rispetto del termine per la presentazione della domanda e per determinare l'ordine di presentazione delle domande.

6. La domanda inviata potrà essere modificata esclusivamente entro i termini di presentazione di cui al comma 1 del presente articolo, mediante l'annullamento della domanda precedentemente trasmessa e la compilazione di una nuova domanda. In tal caso si perderà la priorità della domanda precedentemente presentata e verrà assegnato un nuovo codice identificativo della domanda, rispettando l'ordine cronologico.
7. La Struttura di missione ZES non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi e/o malfunzionamenti della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 12

(Istruttoria e valutazione dei progetti)

1. I finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a graduatoria".
2. L'istruttoria delle richieste di finanziamento è articolata in due fasi:
 - a) fase di istruttoria di ammissibilità formale, di pertinenza del Responsabile Unico del Procedimento - RUP.
Il RUP dovrà verificare:
 - il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - la completezza della documentazione allegata;
 - b) fase di valutazione di merito del progetto presentato, di competenza della Commissione di valutazione, di cui al successivo comma 6.
3. Il Responsabile del procedimento potrà invitare, salvo che ciò non comporti un notevole aggravamento del procedimento amministrativo a discapito del risultato di interesse pubblico da raggiungere, i proponenti al soccorso istruttorio, con ammissione della sola regolarizzazione e non anche dell'integrazione documentale.
4. Ai proponenti non ammessi alla valutazione di merito, il RUP ne darà comunicazione mediante PEC.
5. Terminata la fase di istruttoria di ammissibilità formale, il RUP trasmette alla Commissione di valutazione l'elenco delle richieste ammesse alla valutazione di merito del progetto presentato.
6. Le proposte progettuali risultate ammissibili saranno valutate da una Commissione di valutazione, istituita presso la Struttura di missione ZES, composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque e nominata con provvedimento successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
7. La Commissione potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. Le funzioni di supporto alla Commissione sono svolte dalla Struttura di missione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

8. La Commissione dovrà procedere a valutare nel merito i singoli progetti attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui alla successiva tabella n. 2.

Tab.2

Criteri di valutazione		PUNTI “D” (ossia “ <i>Punteggi discrezionali</i> ”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della valutazione tecnico/discrezionale spettante alla Commissione di valutazione)	PUNTI “T” (ossia “ <i>Punteggi tabellari</i> ”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione del mero accertamento del possesso del requisito richiesto)
«CRITERIO A»: <u>Livello di progettazione: saranno attribuiti fino ad un massimo di 10 punti in base al livello di progettazione</u>			
Sub criterio A.1	In caso si disponga di progetto esecutivo		10
«CRITERIO B»: Altre circostanze premianti: saranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni (i punteggi dei sotto criteri sono cumulabili):			
Sub criterio B.1	Potenzialità dell’intervento di garantire la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la tutela degli ecosistemi, in base a: - sostenibilità ambientale degli interventi: utilizzo di tecnologie a basso impatto e attenzione all’ecosistema circostante; - compatibilità urbanistica e ambientale: rispetto della normativa e ridotto impatto negativo sul territorio.	10	
Sub criterio B.2	Potenzialità dell’intervento proposto per migliorare la viabilità tra le aree industriali, il tessuto urbano e le infrastrutture logistiche, in base a: - grado di miglioramento della viabilità locale e intermodale: capacità del progetto di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza stradale; - integrazione con le reti infrastrutturali esistenti (strade, ferrovie, porti, aeroporti): coerenza con i piani regionali/nazionali di mobilità; - impatto previsto sul traffico logistico e merci:	20	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

	<p>riduzione inefficienze e aumento della capacità di carico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempistiche di realizzazione e cantierabilità: rapidità ed efficacia nell'attuazione dei progetti proposti. 		
Sub criterio B.3	<p>Potenzialità dell'intervento proposto di rafforzare l'attrattività industriale, in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipologia e utilità delle progettualità proposte (energia, digitalizzazione, logistica, servizi comuni, <i>etc.</i>): grado di innovazione e valore aggiunto rispetto a potenziali nuovi insediamenti produttivi; - contributo alla competitività dell'area industriale: in termini di costo/servizio, efficienza e accessibilità; - manutenzione e gestione delle infrastrutture a lungo termine: sostenibilità gestionale e operativa. 	20	
Sub criterio B.4	<p>Capacità dell'intervento proposto di favorire l'integrazione tra infrastrutture fisiche e servizi pubblici efficienti, in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grado di integrazione tra i servizi pubblici oggetto dell'intervento, il tessuto urbano e l'area industriale interessati; - livello di incremento della qualità dei servizi; - innovatività dei modelli di <i>governance</i> e gestione del territorio: uso di strumenti digitali, piattaforme integrate, servizi smart; - impatto sociale e occupazionale: effetti positivi su occupazione, formazione, sviluppo delle competenze locali. 	20	
Sub criterio B.5	<p>Dimostrazione da parte del soggetto proponente, al momento di presentazione della domanda, di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per gli investimenti di cui al presente Avviso, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.</p>	10	
<p align="center">«CRITERIO C»:</p> <p><u>Cofinanziamento dell'intervento: saranno attribuiti fino ad un massimo di 10 punti nel caso in cui una quota</u></p>			



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

<u>dell'intervento sia coperta con risorse proprie del soggetto proponente</u>				
<i>Sub criterio</i> <i>C.1</i>	Eventuale percentuale di cofinanziamento con risorse proprie fino ad un massimo di 10 punti		almeno 10%	5 pt
			almeno 20%	7 pt
			almeno 30%	10 pt
TOTALE COMPLESSIVO MAX (PUNTI D + PUNTI T)		100		

9. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di valutazione.
10. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione del mero accertamento del possesso del requisito.
11. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario.
12. La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:
- il coefficiente **0,00** corrisponde a «**Non valutabile o assente**: proposta/trattazione non inerente/pertinente all’oggetto dell’Avviso o totalmente assente»;
 - il coefficiente **0,10** corrisponde a «**Assolutamente non adeguato**: proposta/trattazione non chiara, assenza di benefici/vantaggi, con assoluta carenza di contenuti tecnici analitici»;
 - il coefficiente **0,20** corrisponde a «**Totalmente insufficiente**: proposta/trattazione lacunosa denotante scarsa concretezza o inadeguatezza della proposta stessa, con benefici/vantaggi proposti non chiaramente esposti e/o non supportati da dimostrazione concreta della loro reale applicabilità»;
 - il coefficiente **0,30** corrisponde a «**Scarso**: proposta/trattazione non del tutto esauriente. I vantaggi/benefici seppure esposti appaiono apprezzabili solo in maniera minima»;
 - il coefficiente **0,40** corrisponde a «**Mediocre**: proposta/trattazione appena esauriente. I vantaggi/benefici sono abbastanza chiari e sono sufficientemente apprezzabili, ma in relazione a poche tematiche e senza spunti innovativi»;
 - il coefficiente **0,50** corrisponde a «**Sufficiente**: proposta/trattazione completa ed esaustiva. I vantaggi/benefici appaiono essere chiari ed analiticamente sufficientemente supportati, ma mancano di spunti di innovatività»;
 - il coefficiente **0,60** corrisponde a «**Più che sufficiente**: proposta/trattazione completa ed esaustiva. Gli aspetti tecnici sono chiaramente affrontati, benché in modo non pienamente esaustivi, e i vantaggi/benefici manifestano alcuni spunti di innovatività»;
 - il coefficiente **0,70** corrisponde a «**Discreto**: proposta/trattazione pienamente completa ed esaustiva. Gli aspetti tecnici sono affrontati in modo chiaro ed esaustivo e i vantaggi/benefici sono chiari, percepibili e denotano una specificità della proposta con significativi spunti di innovatività»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

- il coefficiente **0,80** corrisponde a «**Buono**: proposta/trattazione completa dei temi richiesti, con chiarezza, efficacia ed efficienza, con buoni approfondimenti tecnici a supporto. Le soluzioni appaiono, oltre che concrete ed innovative, tali da garantire vantaggi/benefici evidenti e chiari tali da fare risaltare le proposte in modo caratteristico»;
- il coefficiente **0,90** corrisponde a «**Ottimo**: proposta/trattazione completa con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta con riferimento alla piena realizzabilità della proposta medesima»;
- il coefficiente **1,00** corrisponde a «**Eccellente**: proposta/trattazione pienamente esaustiva ed innovativa, con esposizione particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Appaiono evidenti, ben oltre le attese, i benefici/vantaggi perseguiti dalla proposta e alla piena realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità della proposta appare concreta e assolutamente evidente».

13. La determinazione del punteggio relativo ai criteri/sub criteri verrà effettuata con il seguente metodo di riparametrazione:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun Commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni criterio/sub-criterio, come definito in precedenza;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun Commissario (valore espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque);
- il soggetto proponente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale (valore espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque);
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun criterio/sub-criterio.

14. I punteggi così rideterminati saranno espressi alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

15. I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella n. 2, mediante la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del soggetto proponente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il soggetto proponente *i-esimo*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

16. I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque per ciascuna operazione effettuata per criterio e sub-criterio nonché per ciascun coefficiente provvisorio e definitivo di cui alla tabella n. 2. Detta regola sarà applicata per il calcolo del punteggio totale da assegnare.
17. Il punteggio totale sarà individuato sommando il punteggio discrezionale, come risultante dalla formula di cui sopra (PUNTI "D") e il punteggio tabellare attribuito sulla base della relativa tabella (PUNTI "T").
18. I punteggi così determinati consentiranno di redigere le graduatorie di merito riferite ad ogni singola regione come specificato nel successivo articolo 13.

Articolo 13

(Formazione delle graduatorie)

1. La Commissione di valutazione, al termine dell'attività istruttoria, procederà all'elaborazione delle graduatorie delle domande ammissibili valutate, evidenziando le domande finanziabili e quelle non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili.
2. Le graduatorie di merito saranno riferite a ciascuna regione. In virtù della ripartizione definita dalla tabella n. 1, di cui al precedente articolo 4, comma 2, i finanziamenti saranno erogati ai beneficiari fino alla concorrenza dell'importo destinato ad ogni singola regione.
3. Qualora le domande ammesse e finanziabili siano insufficienti ad esaurire le risorse destinate ad una delle regioni, le risorse eccedenti saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria delle restanti regioni, con le modalità previste dal precedente articolo 4, comma 3.
4. Ciascuna graduatoria evidenzierà i punteggi attribuiti a ciascun beneficiario, in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio, la preferenza è attribuita nel seguente ordine: *i*) alla disponibilità del progetto esecutivo; *ii*) alla percentuale di cofinanziamento del progetto con risorse proprie del soggetto proponente; *iii*) all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La Commissione dovrà trasmettere le graduatorie di cui al comma 2 al RUP. Le singole graduatorie di merito, su proposta del RUP, saranno approvate con apposito provvedimento della Struttura di missione. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale <https://strutturazes.gov.it/it/>. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 14

(Ammissione al finanziamento)

1. La Struttura di missione stipula con ciascun beneficiario ammesso al finanziamento la Convenzione attuativa (allegato *sub F*).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

2. La Convenzione di cui al comma 1 individua, tra l'altro, il progetto ammesso, l'ammontare del finanziamento, le modalità di erogazione – ferma restando la facoltà della Struttura di missione ZES di disporre la relativa eventuale rimodulazione – e riporta gli obblighi a carico del beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, nonché le condizioni di revoca.
3. Il soggetto beneficiario, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Convenzione, pena la decadenza del finanziamento, restituisce, a mezzo di posta elettronica certificata, la Convenzione firmata digitalmente.

Articolo 15

(Importo del contributo e modalità di finanziamento)

1. Il finanziamento verrà erogato nei tempi, nei modi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni e dalle regolamentazioni specifiche del Fondo di sviluppo e coesione, in coerenza con quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 81 del 2024, nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) anticipazione fino al 10 per cento del costo complessivo del progetto, anche in più *tranche*, a seguito della stipula della Convenzione attuativa per il finanziamento e del caricamento dei dati nel sistema informativo "ReGiS";
 - b) successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del 5 per cento del costo complessivo del progetto, in relazione alle attività realizzate dal beneficiario, previa presentazione della relativa richiesta, nonché della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate giustificate da fatture e quietanze di pagamenti e l'inserimento dei dati nel sistema informativo "ReGiS";
 - c) saldo, per una quota non superiore al 5 per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Struttura di missione ZES che attesti un costo realizzato pari all'intero importo assegnato e di produzione del certificato di ultimazione e/o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o certificato di collaudo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Con riferimento ai pagamenti di cui alla lettera b) del comma precedente, il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento. La richiesta di pagamenti intermedi successivi è subordinata alla realizzazione di un ulteriore costo realizzato almeno pari al 5 per cento.
3. Ai fini delle liquidazioni del contributo finanziario, la Struttura di missione ZES verifica, oltre la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo medesimo ed il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che siano stati assolti dal beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio finanziario e l'alimentazione del sistema di monitoraggio nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023.
4. I contributi finanziari saranno erogati con le modalità sopra indicate dalla Struttura di missione ZES sul conto di tesoreria dei beneficiari, previa richiesta di trasferimento delle risorse al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

5. L'erogazione delle risorse finanziarie in parola non può superare l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuna annualità, come indicate nella menzionata delibera CIPESS n. 81 del 29 novembre 2024.
6. Le eventuali economie derivanti dalle procedure volte all'affidamento dei contratti pubblici per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non restano nella disponibilità del beneficiario e saranno rimesse nella disponibilità della Struttura di missione ZES.

Articolo 16

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento e si obbliga a garantire:
 - a) il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso;
 - b) la tempestiva comunicazione alla Struttura di missione di qualsiasi evento, intervenuto successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione, che possa incidere sul possesso anche di un solo requisito di cui al precedente articolo 11;
 - c) la realizzazione degli interventi in modo conforme al progetto ammesso a finanziamento, salvo quanto previsto in tema di varianti, come indicato nel *format* di Convenzione (allegato *sub F*);
 - d) la celere trasmissione di tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Struttura di missione ZES, in un'ottica di leale collaborazione;
 - e) la conservazione, in originale o formato assimilabile, di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alla realizzazione del progetto, compresa quella già eventualmente trasmessa alla Struttura di missione, per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - f) l'adozione di ogni misura che possa favorire lo svolgimento di verifiche, controlli e sopralluoghi disposti dalla Struttura di missione, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento del contributo finanziario;
 - g) il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ai fini dello svolgimento di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici finalizzati alla realizzazione degli interventi;
 - h) il rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) la rappresentazione alla Struttura di missione, con la massima sollecitudine, di ogni situazione e/o circostanza che possa comportare criticità che si frappongono alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi previsti, illustrando le eventuali contromisure da adottare.

Articolo 17

(Controlli)

1. La Struttura di missione può effettuare in qualsiasi momento controlli, anche su base campionaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e la rispondenza con quanto previsto nei progetti approvati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

2. Ai fini di cui sopra, la Struttura di missione può disporre verifiche, controlli e sopralluoghi, anche *in loco*, presso la sede del beneficiario o nel luogo in cui è effettuato l'intervento, al fine di verificare l'andamento delle attività progettuali e, in particolare, l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento.
3. In caso di accertamento di irregolarità nell'esecuzione delle procedure volte all'affidamento di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzate alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Avviso, troveranno applicazione i principi di cui alla decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019, recante «*Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici*».
4. Eventuali varianti in corso d'opera saranno autorizzate solo se strettamente necessarie al completamento dell'intervento. Le citate varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Struttura di missione, nel rispetto del decreto legislativo n. 36 del 2023, e contenute all'interno della spesa complessiva del quadro economico approvato.

Articolo 18

(Verifiche amministrative)

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), il beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate, regolarmente contabilizzate.
2. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare necessariamente i codici CUP che identificano il progetto nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), come previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. Prima di procedere all'erogazione delle risorse, la Struttura di missione verificherà l'avvenuta esecuzione di verifiche amministrative e contabili da parte del beneficiario, in qualità di stazione appaltante, al fine di accertare la regolarità della rendicontazione della spesa e degli atti relativi al progetto finanziato.
4. La realizzazione delle attività progettuali e il raggiungimento degli obiettivi prefissati devono essere puntualmente rendicontati da parte del beneficiario, pena la non erogazione del contributo e l'attivazione di procedure di recupero degli importi eventualmente erogati.
5. Ai fini del monitoraggio degli interventi si applica il sistema di monitoraggio "ReGiS". L'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi finanziati è effettuata dal beneficiario, il quale è tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.
6. Ove, in sede di verifica, dovesse essere accertata la mancata rendicontazione delle spese o l'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute, la Struttura di missione potrà disporre la riduzione del finanziamento concesso (revoca parziale). In caso di accertamento di violazioni di leggi e regolamenti e di violazioni e/o inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente Avviso, potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

7. Il beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni, anche di natura progettuale, che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento. Nel caso di revoca parziale o integrale, il beneficiario è tenuto a restituire alla Struttura di missione le somme da quest'ultima già erogate.

Articolo 19

(Rinuncia, revoca e restituzione del contributo)

1. In caso di rinuncia, il beneficiario deve darne espressa comunicazione alla Struttura di missione, mediante PEC. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, ove il procedimento di revoca medesima sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.
2. Il finanziamento può essere revocato in misura totale o parziale. La revoca parziale del contributo erogato, con contestuale richiesta di restituzione di quanto già eventualmente erogato, può essere disposta laddove la Struttura di missione valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell'iniziativa di cui al presente Avviso e il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali ed europei vigenti.
3. Sono motivi di revoca totale o parziale del finanziamento:
 - a) falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al finanziamento;
 - b) mancata sottoscrizione della Convenzione attuativa entro il termine stabilito;
 - c) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti di partecipazione;
 - d) l'inosservanza dei termini relativi alle varie fasi progettuali come previste all'interno del cronoprogramma;
 - e) interruzione della realizzazione degli interventi per cause imputabili al beneficiario;
 - f) realizzazione del progetto difformemente rispetto a quello oggetto di approvazione;
 - g) l'impossibilità di svolgere controlli e/o verifiche, da parte della Struttura di missione, sull'andamento dell'intervento, per causa imputabile al beneficiario;
 - h) l'accertamento dell'esistenza di documentazione falsa e/o irregolare in relazione all'intervento, per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
 - i) l'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici, finalizzati alla realizzazione dell'intervento, in violazione della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici;
 - j) la mancata rendicontazione delle spese o l'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute, di cui al precedente articolo 18, comma 6;
 - k) altri casi previsti dalla legge.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, la Struttura di missione adotta un provvedimento di revoca del finanziamento, da notificare al soggetto interessato, con il quale acquisisce il diritto ad esigere l'immediato recupero del contributo erogato.
5. Ai fini di quanto sopra, la Struttura di missione acquisisce agli atti i fatti o le circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
6. A valle dell'istruttoria, la Struttura di missione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

- a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario;
 - b) qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e all'emissione del provvedimento di revoca di cui al precedente comma 2 e al relativo recupero delle somme.
7. In tale ultimo caso, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi di legge, maturati nel periodo intercorrente tra la data di liquidazione del contributo e quella di restituzione.

Articolo 20

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Michelangelo Cellamare, funzionario della Struttura di missione ZES.
2. Eventuali richieste di chiarimenti relative ai contenuti del presente Avviso e dei relativi allegati dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzionalità della piattaforma a decorrere dalle **ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2026 entro e non oltre, a pena di irricevibilità, le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2026**. A tal fine si invitano gli enti a consultare la piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.avvisibandi.strutturazes.gov.it. Non sarà fornito riscontro alle richieste di chiarimento pervenute oltre tale termine o inoltrate con modalità differenti da quelle sopra specificate. I chiarimenti hanno lo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere una determinata clausola, ma non possono riguardare aspetti di natura tecnica costituenti oggetto di valutazione dell'apposita Commissione. Eventuali quesiti formulati rientranti in questo perimetro saranno ritenuti irricevibili.
3. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate con qualificazione di "FAQ" sul sito istituzionale <https://strutturazes.gov.it/it/>, a beneficio di tutti i soggetti partecipanti.

Articolo 21

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali di cui la Struttura di missione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

La Struttura di missione ZES è titolare del trattamento dei dati, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC strutturadimissionezes@pec.governo.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

Base giuridica del trattamento

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'Avviso.

Le informazioni vengono fornite dai partecipanti alla procedura di cui al presente Avviso o sono comunque acquisite dalla Struttura di missione ZES, per le finalità sopra citate. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail).

Modalità di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è volontario, ma, in difetto, non sarà possibile dare corso alla domanda di finanziamento pervenuta.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato, sia manualmente sia con strumenti informatici, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista), nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Destinatari del trattamento

I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento, appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.

I dati inoltre possono essere trattati da soggetti autorizzati dalla Struttura di missione ZES e dai Responsabili, i quali operano sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre amministrazioni pubbliche, nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Struttura di missione ZES, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento (UE) n. 679/2016), presentando apposita istanza agli indirizzi sopra indicati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.

Processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

Articolo 22

(Controversie e foro competente)

1. L'autorità giudiziaria competente per eventuali ricorsi giurisdizionali derivanti o connessi al presente Avviso è il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Per le controversie scaturenti dalla fase di esecuzione della Convenzione attuativa per il finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 23

(Efficacia)

1. Il presente Avviso acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura di missione ZES www.strutturazes.gov.it.
2. Eventuali modifiche o integrazioni apportate al presente Avviso saranno pubblicate sul predetto sito istituzionale della Struttura di missione ZES.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

1. La trasmissione della proposta progettuale non comporta, in alcun modo, l'insorgere di obblighi verso i soggetti proponenti a carico della Struttura di missione ZES, la quale non sarà *inter alia* tenuta a dare seguito alla realizzazione degli interventi proposti, né a corrispondere, in alcun caso, indennizzi, rimborsi o ristori di alcun genere.
2. La Struttura di missione non è in alcun caso responsabile per il ritardo o la mancata erogazione delle risorse oggetto del presente Avviso cui lo stesso è espressamente condizionato.
3. La Struttura di missione ZES si riserva la facoltà di revocare o annullare, in qualsiasi momento, la presente procedura, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa, diritto o aspettativa in ordine alla prosecuzione della stessa o al riconoscimento di compensi, rimborsi o indennità.
4. Il presente Avviso sarà altresì pubblicato all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo gli obblighi di legge.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa europea e nazionale vigente in materia, nonché alla normativa specifica relativa alla fonte di finanziamento (FSC 2021-2027). Per ogni ulteriore informazione o aggiornamento, si invita a consultare il sito ufficiale della Struttura di missione ZES: www.strutturazes.gov.it.

Roma, 16 febbraio 2026

IL RESPONSABILE DELLA MISURA

Coordinatore dell'Ufficio I

Lorenzo Armentano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ZES

Allegati:

- **Allegato «A»:** *Format* di domanda di partecipazione e auto-dichiarazione sul possesso dei requisiti e sul rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento;
- **Allegato «B»:** *Format* di proposta progettuale;
- **Allegato «C»:** Dichiarazione DNSH;
- **Allegato «D»:** *Format* Relazione tecnico-estimativa spese asseverata;
- **Allegato «E»:** Tabella riepilogativa proposte progettuali;
- **Allegato «F»:** *Format* di Convenzione.